

XIII Congresso Nazionale SNALS-Confisal
18 - 19 - 20 marzo 2026

**REGOLAMENTO
CONGRESSUALE**

Approvato dal Consiglio Nazionale
il 22 ottobre 2025

Art. 1

Indizione del XIII Congresso

Il XIII Congresso Nazionale dello SNALS-Confsal è indetto a Roma nei giorni 18-19-20 marzo 2026.

Sono altresì indetti i Congressi provinciali e regionali secondo modalità e tempi stabiliti nel presente Regolamento congressuale.

Il Congresso nazionale si celebrerà in presenza, mentre i Congressi provinciali e regionali potranno essere celebrati sia in modalità telematica sia in presenza.

Art. 2

Modalità elettorali

1. Abolizione delle preferenze

Nelle votazioni per l'elezione di tutti gli organi centrali e periferici, l'espressione del voto non prevede l'attribuzione di preferenze, ma unicamente il voto di lista, per cui i candidati risultano eletti in base al loro ordine di collocazione nella lista, nel numero previsto per la composizione dell'organo.

2. Lista unitaria

A livello provinciale, regionale e nazionale, nel rispetto delle regole democratiche e in aderenza allo spirito unitario che caratterizza lo SNALS-Confsal, è sempre promossa la formazione di una lista unica per l'elezione degli organi.

In caso di successo dell'iniziativa unitaria e di presentazione di una sola lista, si prende atto della volontà unitaria del corpo elettorale, per cui è disposta ipso facto l'approvazione della lista e si procede alla proclamazione degli eletti in base al punto precedente.

3. Pluralità di liste

Nel caso di presentazione di più liste per l'elezione di organi statutari non esecutivi, a livello provinciale e nazionale, l'attribuzione dei seggi a ciascuna lista avviene secondo il metodo proporzionale D'Hondt.

A livello provinciale le liste sono presentate rispettando i criteri previsti nel presente Regolamento.

A livello nazionale le liste sono presentate da un numero di sottoscrittori non inferiore a un quinto degli aventi diritto al voto.

4. Incompatibilità di candidature

È incompatibile la candidatura in organi deliberanti o esecutivi con la candidatura in organi di controllo o di garanzia.

È incompatibile la candidatura in più liste concorrenti.

Art. 3

Calendario delle operazioni

Le operazioni elettorali degli organi statutari provinciali, regionali e nazionali, dei delegati al Congresso nazionale e dei consiglieri delegati ai Congressi regionali avvengono secondo le norme delle specifiche sezioni del presente regolamento, nei tempi previsti dal seguente calendario.

Mercoledì 22 ottobre 2025: Riunione del Consiglio Nazionale per:

- Indizione ufficiale del XIII Congresso nazionale;
- approvazione del presente Regolamento Congressuale;
- nomina della Commissione Elettorale Nazionale (C.E.N.)

Riunione del Consiglio provinciale uscente

Entro il giorno **20 novembre 2025** svolgimento riunione del Consiglio provinciale uscente per:

- deliberare la composizione degli organi provinciali;
- **deliberare la data di presentazione delle liste**, stabilendo **un giorno compreso** nel periodo dal 1° dicembre 2025 al 15 gennaio 2026;
- nominare la Commissione Elettorale Provinciale (C.E.P), composta da 3 componenti compreso il Presidente.

Iscrizioni

Le iscrizioni valide ai fini congressuali sono quelle effettuate entro **venerdì 31 ottobre 2025**.

- **entro il 7 novembre 2025** le Segreterie provinciali trasmettono in via telematica le iscrizioni effettuate al 31 ottobre 2025, comunicando altresì eventuali disdette pervenute entro tale data.
- **entro il 14 novembre 2025** la Segreteria Generale trasmette in via telematica alle **Segreterie provinciali** l'elenco ufficiale generale degli iscritti nel formato alfabetico.
- **dal 16 al 20 novembre 2025**, la C.E.N. determina e comunica a ciascuna Segreteria Provinciale:
 - il numero dei delegati al Congresso nazionale;
 - il numero dei Consiglieri delegati al Congresso regionale.

Elenco degli elettori

- **entro il 18 novembre 2025** la Segreteria provinciale consegna l'elenco degli iscritti alla C.E.P., che ne cura la pubblicazione.
- **entro il 21 novembre 2025** la C.E.P. pubblica elenco definitivo degli elettori con eventuali rettifiche effettuate a seguito di reclami o richieste di integrazioni.

Assemblee congressuali provinciali

Nei 10 giorni antecedenti alla data di presentazione delle liste: svolgimento della/e assemblea/e congressuale/i in via telematica o in presenza, convocate dalla Segreteria Provinciale uscente.

Presentazione delle liste

La presentazione della lista unitaria o di eventuali altre liste deve avvenire **nel giorno stabilito** dal Consiglio provinciale.

Procedure elettorali provinciali

La CEP provvede ad espletare le procedure previste nei rispettivi casi di lista unitaria o di pluralità di liste.

<u>Procedura</u> <u>in caso di presentazione</u> <u>di un'UNICA LISTA</u>	<u>Procedura</u> <u>in caso di presentazione</u> <u>di DUE o più liste</u>
- Pubblicazione della lista - Nei successivi due giorni la Commissione elettorale Provinciale, procede direttamente alla proclamazione degli eletti negli organi provinciali, dei consiglieri delegati al Congresso regionale e dei delegati al Congresso Nazionale	A far data dal giorno di presentazione delle liste: → Entro il 3° giorno: - verifica della ammissibilità delle liste; - verifica della regolarità delle candidature; - pubblicazione delle liste ammesse e pronuncia su eventuali reclami; → dal 5° al 6° giorno: - presentazione di eventuali ricorsi alla CEN avverso le decisioni della CEP; → dal 7° al 9° giorno: - pronuncia della CEN sui ricorsi avversi le decisioni della CEP → 10° giorno: - pubblicazione delle liste; → dall'11° al 13° giorno: - pubblicizzazione della votazione; → -14° e 15° giorno: - votazione telematica su piattaforma dedicata predisposta dalla CEN; → il 16° giorno: - elaborazione risultati; - ripartizione dei seggi e pubblicazione dei risultati; → dal 17° al 18° giorno: - presentazione di eventuali ricorsi alla CEN; → dal 19° al 20° giorno: - pronuncia della CEN sui ricorsi presentati; → entro il 20° giorno: - proclamazione definitiva degli eletti da parte della CEP.

Comunicazione alla CEN dei Delegati eletti

Entro 5 giorni dalla proclamazione degli eletti e comunque non oltre il 5 febbraio 2026 la CEP pubblica i risultati e trasmette alla CEN. e alla Segreteria generale l'elenco dei Delegati eletti.

Elezione degli Organi provinciali unitari

- **entro dieci giorni dalla data di pubblicazione dei risultati:** riunione del **nuovo** Consiglio provinciale per l'elezione del Segretario e della Segreteria provinciale.

CONGRESSO NAZIONALE

da mercoledì 18 marzo a venerdì 20 marzo 2026: Congresso Nazionale

18 marzo 2026

ore 15:00 **Adempimenti Congressuali:** nomina dell'Ufficio di Presidenza e Ufficio di Segreteria congressuale; ratifica della Commissione Elettorale Nazionale.

ore 15:30 **Relazione del Segretario Generale.**

ore 16:00 **Elezione degli organi:**

1. Elezione del Consiglio Nazionale, del Collegio nazionale dei Sindaci e dei Probiviri, delle Consulte dei settori e dei Comitati intersettoriali;
2. Riunione del Consiglio Nazionale per:
 - l'Elezione del Segretario Generale;
 - l'Elezione della Segreteria Nazionale;
 - l'Elezione della Direzione Nazionale.

CONGRESSI REGIONALI

Entro il 18 maggio 2026

Svolgimento Congressi regionali convocati dalle Segreterie regionali uscenti.

CONGRESSO PROVINCIALE

Art. 1

Assemblee congressuali

Nei termini stabiliti dal calendario elettorale, la Segreteria provinciale convocherà una o più assemblee il cui svolgimento potrà avvenire in presenza o in via telematica.

Art. 2

Composizione Organi provinciali

Entro la data prevista dal calendario il Consiglio provinciale uscente delibera la composizione degli Organi provinciali.

In base alle indicazioni dello Statuto, il Consiglio sarà di norma composto da un numero di componenti **da 9 a 20**. Resta ferma la facoltà prevista dallo Statuto di stabilire un numero superiore di componenti.

In base alle indicazioni dello Statuto, il Consiglio stabilisce la composizione delle Consulte di settore e dei Comitati intersettoriali che sono di norma composti da un numero di componenti **da 3 a 11**. Resta ferma la facoltà prevista dallo Statuto di stabilire un numero superiore di componenti.

Il Consiglio stabilisce infine la composizione dell'Organo di controllo optando per il Sindaco Unico oppure per un Collegio dei Sindaci composto da 3 membri effettivi, tra cui il Presidente, e da uno o due membri supplenti.

Il Consiglio non è chiamato a definire la composizione del Collegio provinciale dei Probiviri, in quanto tale organo non è più previsto dal nuovo statuto che ne demanda la funzione al Collegio nazionale dei Probiviri.

Art. 3

Commissione Elettorale Provinciale (C.E.P.)

Al fine di garantire e favorire le operazioni elettorali, il Consiglio provinciale uscente nomina, nei termini previsti dal calendario, la Commissione elettorale provinciale (C.E.P.) composta da 3 membri.

Alla C.E.P. dovranno essere consegnati dalla Segreteria provinciale gli elenchi in ordine alfabetico, anche in formato cartaceo e/o digitale.

Contro le decisioni della C.E.P. è ammesso ricorso alla C.E.N. da inviare in via telematica all'indirizzo CEN@snals.it nei termini indicati dal calendario.

I componenti della C.E.P. non possono essere candidati, né presentatori di lista.

Ai lavori della Commissione hanno diritto di presenziare i rappresentanti di ogni lista presentata.

Art. 4

Liste provinciali e loro presentazione

Composizione

Nel termine previsto dal calendario possono essere presentate liste provinciali che includono i candidati al Consiglio provinciale, alle Consulte di settore, ai Comitati intersettoriali, al Collegio dei Sindaci, i consiglieri delegati al Congresso regionale, nonché i delegati al Congresso nazionale.

Ove un organo di settore (Consulta o Comitato intersettoriale) non venga eletto dal Congresso provinciale, esso potrà essere costituito dal nuovo Consiglio provinciale.

Candidature

Ogni candidatura è accompagnata da una dichiarazione di accettazione a firma del candidato o da copia di un documento d'identità in corso di validità.

È compatibile la candidatura contemporanea in organi unitari e di settori della stessa lista.

Il primo **presentatore** della lista ha la responsabilità della veridicità delle candidature.

Sottoscrittori

Ogni lista deve essere presentata, **a pena di esclusione, nel rispetto di almeno uno dei seguenti criteri di sottoscrizione:**

- a) **essere sottoscritta** da un numero di elettori non inferiore a un decimo degli iscritti;
- b) **essere sottoscritta** dalla maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale uscente;
- c) **essere sottoscritta dalla totalità dei componenti la Segreteria provinciale uscente.**

I sottoscrittori, che possono essere anche candidati, **non possono sottoscrivere più di una lista.**

Art. 5

Proclamazione degli eletti in caso di lista unitaria

In caso di presentazione di un'unica lista provinciale, la C.E.P. proclama eletti i candidati nel numero previsto per la composizione di ciascun organo secondo il loro ordine di collocazione nella lista. Il primo candidato della lista delle Consulte di settore e dei Comitati intersettoriali assume la funzione di Coordinatore.

Art. 6

Procedura elettorale in caso di presentazione di più liste

Nel caso in cui vengano presentate più liste concorrenti, la C.E.P. dovrà provvedere a:

- verificare l'ammissibilità di ciascuna lista, accertando il rispetto di almeno uno dei predetti criteri di sottoscrizione;
- comunicare all'albo notifica il risultato della verifica, pubblicando le liste ammesse o la motivazione dell'eventuale rigetto;
- attendere la decisione della C.E.N. su eventuali ricorsi;

- pubblicizzare le liste ammesse, nonché la modalità e la data di votazione.

La votazione avviene in modalità telematica, per cui la C.E.N. rende disponibile un'apposita piattaforma digitale, atta a garantire l'espressione e la segretezza del voto, nonché la rapida rilevazione dei risultati.

I risultati delle votazioni saranno elaborati dalla piattaforma e validati dalla C.E.P. che opererà in presenza e assumerà le funzioni di commissione di seggio.

Ai lavori della C.E.P. hanno diritto di presenziare i rappresentanti di ogni lista presentata.

Il rappresentante di lista è di norma il primo sottoscrittore della lista, a meno che il medesimo non designi altra persona.

Avverso le decisioni della C.E.P. i rappresentanti di lista possono ricorrere alla Commissione elettorale nazionale.

Al termine delle procedure la C.E.P. procede alla proclamazione degli eletti.

Art. 7

Elezione del Segretario provinciale

Il Consiglio provinciale elegge il Segretario provinciale.

In caso di candidatura unica l'elezione avviene per acclamazione.

In caso di pluralità di proposte, ciascuna proposta di candidatura a Segretario deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri e la votazione avviene in modo da garantire la segretezza del voto.

Art. 8

Elezione della Segreteria provinciale

Su proposta del Segretario provinciale, il Consiglio provinciale elegge la Segreteria provinciale, composta da 2 a 7 componenti.

CONGRESSO REGIONALE

Norme regolamentari per l'elezione del Consiglio, della Segreteria e del Segretario regionale

Art. 1

Partecipazione

Al Congresso regionale partecipano i nuovi Consiglieri regionali in funzione anche di Delegati congressuali.

Se non eletti in sede di Congresso provinciale, essi saranno eletti dai nuovi Consigli provinciali.

Art. 2

Insedimento e Svolgimento

La Presidenza del Congresso, composta da un Presidente e da due VicePresidenti, è eletta dal Congresso regionale su proposta della Segreteria regionale uscente.

Il dibattito si svolge secondo i criteri enunciati dalla Presidenza.

A conclusione del dibattito congressuale, si svolgerà l'elezione del Consiglio regionale.

Art. 3

Elezione del Collegio regionale dei Sindaci

Il Congresso elegge il Collegio regionale dei Sindaci composto di tre membri effettivi e due supplenti appartenenti, ove possibile, a varie province della regione.

Le funzioni del collegio possono essere assegnate anche a un organo monocratico, un Sindaco unico, al quale si intende applicato ogni riferimento riguardante il Collegio di Sindaci.

Art. 4

Elezione del Consiglio regionale

Il Congresso elegge il Consiglio regionale nel numero di consiglieri previsti dallo Statuto:

- n. 6 consiglieri nelle regioni fino a 2 province;
- n. 10 consiglieri nelle regioni da 3 a 4 province;
- n. 16 consiglieri nelle regioni con oltre 4 province o con oltre 5.000 iscritti;
- n. 20 consiglieri nelle regioni con oltre 6 province o con oltre 10.000 iscritti.

Resta ferma la facoltà prevista dallo Statuto che il Consiglio regionale uscente possa stabilire e comunicare, entro la data perentoria del 15 novembre, un numero superiore di componenti.

I consiglieri sono ripartiti tra le province della regione in proporzione al numero di iscritti di ciascuna di esse. Effettuata la ripartizione è comunque assegnato un consigliere a ciascuna provincia, anche derogando al numero fissato al primo capoverso.

L'assegnazione del numero di consiglieri a ciascuna provincia è effettuata dalla C.E.N.

Art. 5

Elezione del Segretario regionale

Il Consiglio regionale elegge il Segretario Regionale.

In caso di candidatura unica l'elezione avviene per acclamazione.

In caso di pluralità di proposte, ciascuna proposta di candidatura a Segretario deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri e la votazione avviene in modo da garantire la segretezza del voto.

Art. 6

Elezione della Segreteria regionale

Su proposta del Segretario regionale, il Consiglio regionale elegge da 2 a 4 membri, anche per acclamazione.

Il componente di diritto spettante di ciascuna provincia è di norma il Segretario provinciale o persona da lui designata.

CONGRESSO NAZIONALE

Art. 1

Partecipazione

Al Congresso nazionale partecipano i Delegati provinciali che saranno eletti nel numero di uno ogni 500 iscritti o frazione superiore a 250.

È comunque garantita l'assegnazione a ogni provincia di almeno un delegato.

Hanno diritto al voto tutti i Delegati comunicati alla C.E.N.

Se impossibilitato a presenziare, il Delegato può farsi rappresentare da altro delegato rilasciando specifica delega.

Art. 2

Presidenza e svolgimento dei lavori

La Presidenza, composta da un Presidente e da due Vice Presidenti, è nominata dal Congresso nazionale nella seduta inaugurale, su proposta del Segretario generale uscente.

La Presidenza del Congresso si avvale di un Ufficio di Segreteria congressuale, nominato dal Congresso e composto da un Coordinatore e da due componenti; i congressisti che intendano prendere la parola devono prenotarsi presso l'Ufficio di Segreteria congressuale.

La Presidenza disciplinerà lo svolgimento del dibattito.

Art. 3

Commissione Elettorale Nazionale (C.E.N)

La C.E.N. è composta da tre componenti nominati dal Consiglio Nazionale.

Sulla base degli iscritti forniti dalla Segreteria generale, la C.E.N. ha il compito di determinare il numero di Delegati spettanti per ciascuna provincia.

La C.E.N. provvede inoltre a svolgere tutte le operazioni connesse con le elezioni degli Organi statutari nazionali, secondo quanto previsto dai successivi articoli.

Art. 4

Liste

L'elezione degli Organi statutari nazionali si realizza sulla base di liste comprendenti, possibilmente, candidati dei vari settori.

Oltre ai candidati al Consiglio Nazionale, la lista comprende le candidature ai vari organi nazionali di garanzia, di controllo e di settore.

Il numero dei componenti delle Consulte nazionali di settore è definito come segue:

- a) docenti di scuola secondaria n. 40
- b) docenti di scuola primaria, dell'infanzia e personale educativo n. 40
- c) personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola (A.T.A.) n. 30
- d) dirigenti scolastici n. 30

- e) docenti dell'Università n. 30
- f) personale tecnico-amministrativo delle Università n. 30
- g) personale delle Istituzioni ed Enti di Ricerca n. 15
- h) personale dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (A.F.A.M.). n. 30

Il numero di componenti dei Comitati intersettoriali è così definito:

- a) del personale in quiescenza n. 20
- b) delle scuole non statali n. 10
- c) delle istituzioni scolastiche italiane all'estero n. 10

La presentazione delle liste si effettua presso la CEN.

Art. 5

Lista Unitaria

Nel rispetto delle regole democratiche, la Segreteria Nazionale promuove la realizzazione di una lista nazionale unitaria in cui ciascuna provincia è rappresentata in base al numero dei suoi iscritti, e in aderenza allo spirito unitario che caratterizza lo SNALS-Confisal.

La presentazione della lista unitaria avviene a cura del primo candidato.

La C.E.N. proclama eletti i candidati nel numero previsto per la composizione di ciascun organo secondo il loro ordine di collocazione nella lista.

Il primo candidato della lista delle Consulte di settore e dei Comitati intersettoriali assume la funzione di Coordinatore.

In mancanza della lista unitaria, la C.E.N. avvia la procedura per la presentazione delle liste e delle votazioni.

Art. 6

Elezioni degli Organi nazionali

Il Consiglio nazionale, convocato in sede congressuale, procede ad eleggere il Segretario Generale, la Segreteria Nazionale e la Direzione nazionale.

In caso di candidatura unica, l'elezione del Segretario generale avviene per acclamazione.

In caso di pluralità di proposte, ciascuna proposta di candidatura a Segretario deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri e la votazione avviene in modo da garantire la segretezza del voto.

Il Consiglio nazionale elegge la Segreteria generale pronunciandosi sulla proposta del Segretario generale.

Il Segretario generale promuove e presenta al Consiglio nazionale anche una proposta unitaria per l'elezione della Direzione Nazionale.